



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 6 Ottobre 2000

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alfredo Mensitieri, V. Presidente, e dal prof. Claudio Franchini, Componente, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 6 ottobre 2000, ha assunto le seguenti decisioni:

" " " N. 3

DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. CAGLIARI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. e art. 6 bis comma 3 C.G.S. (gara Coppa Italia Cagliari-Ascoli del 17/8/00).

Con provvedimento del 13/9/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Cagliari per violazione degli articoli 6 bis, comma 3, e 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cagliari-Ascoli del 17/8/2000.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Cagliari ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che gli episodi contestati sarebbero stati determinati dalla inadeguatezza dello stadio di Nuoro. Conseguentemente, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000.

La Commissione, esaminati gli atti, innanzitutto, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della Società deferita è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F. Quest'ultima norma precisa che "le società sono

responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori dell'incolpata (durante la gara, tafferugli con i tifosi della squadra avversaria, che hanno richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine e fatto registrare alcuni feriti, uno dei quali abbastanza grave) rappresenta una manifestazione di violenza che ha comportato un pericolo per l'incolumità pubblica, nonché un danno all'incolumità di alcuni spettatori. Tali fattispecie sono state più volte sanzionate dalla Commissione in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

In secondo luogo, la Commissione rileva che l'incolpata deve essere ritenuta responsabile della violazione dell'art. 6 bis, comma 3, in quanto dalla relazione dell'incaricato dell'Ufficio Indagini - la quale, come ripetutamente affermato, costituisce fonte privilegiata di prova - risulta inequivocabilmente che non è stato diramato il comunicato antiviolenza.

A nulla vale eccepire che lo stadio di Nuoro sarebbe privo di impianto fonico, posto che comunque la Società aveva l'obbligo di adottare misure sostitutive e che lo stesso non sarebbe stato adeguato alla manifestazione sportiva, posto che era obbligo della Soc. Cagliari porre in essere tutti gli accorgimenti per un regolare svolgimento della competizione.

Sanzione equa, in assenza di precedenti specifici, appare quella di cui al dispositivo.

In relazione alla portata complessiva dei fatti, appare congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000 alla Soc. Cagliari.

Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Coppa Italia Sampdoria-Napoli del 27/8/00).

Con provvedimento del 13/9/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Napoli per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Sampdoria-Napoli del 27/8/2000 (Coppa Italia).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Napoli ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, in primo luogo, che gli episodi di cui al deferimento sarebbero stati posti in essere da persone non collegate alla Società e, in secondo luogo, che comunque essi si sarebbero realizzati in un unico contesto e non sarebbero stati di rilevante gravità. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della Società deferita è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F. Quest'ultima norma precisa che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in questione, dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini – che è fonte di prova privilegiata – risulta che, dopo il rientro delle squadre negli spogliatoi, sostenitori della Soc. Napoli hanno invaso il campo per tentare di aggredire i tifosi della squadra avversaria, causando scontri con le Forze dell'ordine, con un agente costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Tale condotta è stata non solo potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, ma ha comportato un danno grave all'incolumità personale di un agente di P.S. La Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare siffatta fattispecie in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

L'affermazione difensiva secondo la quale gli autori dei fatti non sarebbero tifosi del Napoli non trova alcun riscontro negli atti ufficiali.

In relazione alla portata dei fatti appare congrua la sanzione di cui al dispositivo, la Commissione, nel determinare la sanzione ha tenuto conto tra l'altro anche della circostanza che l'incolpata non giocava nel proprio campo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000 alla Soc. Napoli.

Soc. VICENZA: violazione art. 6 bis comma 2 C.G.S. (gara Coppa Italia Brescia-Vicenza del 26/8/00).

Con provvedimento del 15/9/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Vicenza per violazione dell'art. 6 bis, comma 2, del C.G.S., in relazione al comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Brescia-Vicenza del 26/8/2000 (Coppa Italia).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Vicenza ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, prescindendo dalle considerazioni che non riguardano fatti oggetto di deferimento e che quindi sono ultronee, si rileva che il simbolo riportato sullo striscione non avrebbe alcun contenuto violento, in quanto sarebbe la riproduzione di un personaggio di un noto fumetto ("Tex Willer"), come dimostrerebbe la circostanza che esso da oltre venti anni viene esposto allo stadio senza che sia mai stata irrogata alcuna sanzione. Conseguentemente, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000. E' comparso altresì il difensore della Società deferita che ha maggiormente illustrato i motivi di difesa e richiamato le conclusioni della memoria scritta.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della Società deferita è sanzionabile. L'art. 6 bis, comma 2, infatti, stabilisce che le società sono responsabili della esposizione, in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili, incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale.

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori della Società incolpata integra l'ipotesi prevista dall'art. 6 bis, comma 2, in quanto i simboli esposti (testa di un cappuccino e due asce incrociate) hanno un contenuto incitante alla violenza, che l'eventuale riferimento ad un personaggio di un fumetto comunque non fa venire meno. Si tratta di comportamenti che esulano dal contesto di una manifestazione sportiva e che la Commissione ha già avuto modo più volte di

sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

In relazione alla portata dei fatti e in assenza di recidiva specifica, appare congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 3.000.000 alla Soc. Vicenza.

Soc. SIENA: violazione art. 6 bis comma 3 C.G.S. (gara Coppa Italia Siena-Pescara del 17/8/00).

Con provvedimento del 13/9/00, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Siena per violazione dell'art. 6 bis comma 3 del C.G.S., per aver omesso, prima della gara di Coppa Italia Siena-Pescara del 17/8/00, di avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della Società in conseguenza del compimento, da parte dei sostenitori, di fatti violenti anche se commessi fuori dallo stadio.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Siena ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che il messaggio è stato regolarmente diffuso. Conseguentemente, ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la condanna all'ammenda di L.1.000.000.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che dalla relazione dell'incaricato dell'Ufficio Indagini risulta inequivocabilmente che la Soc. Siena non ha diramato il comunicato prescritto dall'art. 6 bis comma 3.

La dichiarazione esibita dalla Soc. Siena, rilasciata dalla Soc. Montevarchi Calcio Aquila, è irrilevante perché la relazione del collaboratore dell'Ufficio indagini, come ripetutamente affermato, costituisce fonte privilegiata di prova.

Ne consegue che l'incolpata deve essere ritenuta responsabile dell'infrazione.

Sanzione equa, in assenza di precedenti specifici, appare quella di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere alla Soc. Siena la sanzione dell'ammonizione.

Soc. AVELLINO: violazione art. 6 bis comma 3 C.G.S. (gara Coppa Italia Avellino-Atalanta del 13/8/00).

Con provvedimento del 13/9/00, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Avellino per violazione dell'art. 6 bis comma 3 del C.G.S., per aver omesso, prima della gara di Coppa Italia Avellino-Atalanta del 13/8/00, di avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della Società in conseguenza del compimento, da parte dei sostenitori, di fatti violenti anche se commessi fuori dallo stadio.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Avellino non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la condanna all'ammenda di L.1.000.000.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che dalla relazione dell'incaricato dell'Ufficio Indagini - la quale, come ripetutamente affermato, costituisce fonte privilegiata di prova - risulta inequivocabilmente che la Soc. Avellino non ha diramato il comunicato prescritto dall'art. 6 bis comma 3.

Ne consegue che l'incolpata deve essere ritenuta responsabile dell'infrazione.

Sanzione equa, in assenza di precedenti specifici, appare quella di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere alla Soc. Avellino la sanzione dell'ammonizione.

DEFERIMENTI PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I.

a carico:

sig. Simone PAVAN

Su richiesta della difesa dell'incolpato, alla quale il Procuratore Federale nulla ha opposto, la discussione viene rinviata alla riunione del 10 novembre 2000 alle ore 10.00.

Il Presidente: f.to Sergio Artico
" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla

Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 16 ottobre 2000.

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 OTTOBRE 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro